Protocollo d’intesa

tra

Università degli Studi di Padova

e

Comando Regionale Veneto

della Guardia di Finanza

**Padova,\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PROTOCOLLO D’INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE**

**tra**

**l’Università degli Studi di Padova**, con sede e domicilio fiscale in Padova, via 8 febbraio, n. 2, codice fiscale 80006480281, di seguito indicata anche come “Università di Padova”, rappresentata dal Rettore pro-tempore **prof. Rosario Rizzuto**

**e**

il **Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza**, con sede e domicilio fiscale in Venezia, campo San Polo, n. 2128/A, codice fiscale 80011020270, di seguito denominato anche “Comando Regionale”, rappresentata dal Comandante Regionale, Gen. D. Giovanni Mainolfi,

Insieme indicati per brevità come “le Parti”,

**VISTI**

il D. lgs. 19 marzo 2001, n. 68, concernente l’“Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n.78”, che qualifica il Corpo della Guardia di Finanza come forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge, assolvendo alle funzioni di tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea;

il D. m. 22 ottobre 2004, n.270, di modifica del “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei e la struttura dell’ordinamento universitario”;

il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università di Padova, emanato con Decreto Rettorale n. 693 del 26 febbraio 2013, in particolare l’art. 4 laddove prevede che i regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dai competenti consigli della Scuola acquisito il parere formale dei Consigli dei Dipartimenti interessati su proposta del Consiglio di corso di studio interessato, ovvero, per i corsi di studio di nuova attivazione, del Comitato Ordinatore nominato con le modalità stabilite dal Senato Accademico, e che i predetti regolamenti determinano, tra gli altri, i criteri e le modalità con le quali il Consiglio di corso di studio, su istanza dell'interessato, stabilisce la corrispondenza fra CFU previsti nell'ordinamento del corso e quelli acquisiti presso altri corsi dell'Ateneo, altre istituzioni universitarie nazionali o internazionali nonché presso soggetti esterni all'Università, precisando inoltre che nel caso dei riconoscimenti previsti all'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 il numero massimo di CFU riconoscibili è fissato per ogni corso di studio dal relativo ordinamento didattico entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;

la delibera del Senato Accademico dell’Università di Padova n. 120 del 9 novembre 2015, relativa all’individuazione, modalità di nomina e durata della carica dei componenti del Comitato Ordinatore;

il Regolamento delle carriere degli studenti dell’Università di Padova, emanato con Decreto Rettorale n. 2125 del 25 giugno 2020, in particolare gli artt. 15 e 16 relativi alle modalità di riconoscimento di CFU;

la l. 30 dicembre 2010, n.240, recante le “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 14 concernente la disciplina di riconoscimento dei crediti, che ha fissato nel numero di 12 la soglia massima di crediti riconoscibili, ed ha stabilito che il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente, escludendo forme di riconoscimento attribuite collettivamente;

l’art. 1474 del d. lgs 15 marzo del 2010, n. 66, denominato “Codice dell’ordinamento militare”, ove si prevede che lo Stato predisponga misure effettive volte a promuovere l’elevazione culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari;

il D.m. 7 gennaio 2019, n. 6 concernente l’“Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari”;

il D.m. 25 ottobre 2019, n. 989 concernente le “Linee generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021”, ed in particolare l’art. 6 e l’allegato 3;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, che all’art. 15 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**PREMESSO CHE**

il Comando Regionale:

intende costantemente promuovere collaborazioni ed attività finalizzate all’aggiornamento ed all’arricchimento professionale del proprio personale;

avverte l’esigenza di una formazione specifica del proprio personale in materie giuridico-economico e con riferimento in particolare alle attività del Terzo settore e degli enti non lucrativi;

in particolare, presso il Comando Regionale Veneto è presente personale qualificato proveniente dalla Scuola per Allievi Finanzieri di Bari e dalla Scuola Ispettori Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila, che potrebbe aspirare ad acquisire la laurea in Giurista del terzo settore, consentendo al Comando di elevare le competenze del proprio personale nella ricerca e denunzia delle evasioni e delle violazioni finanziarie, nella vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico in un ambito, quale quello del terzo settore, in fase di ampio sviluppo;

dispone del personale, delle competenze e dell’esperienza per partecipare attivamente alla promozione ed alla gestione di progetti di ricerca scientifica e alla promozione di percorsi di formazione universitaria ed extrauniversitaria, negli ambiti giuridico ed economico;

l’Università di Padova:

1. ai sensi dell’art. 64 del proprio Statuto, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;

è in possesso di tutti i requisiti organizzativi, strutturali e scientifici nonché del personale qualificato per promuovere e diffondere conoscenze nelle materie giuridiche ed economiche a livello universitario;

attiverà, a partire dell’a.a. 2021/2022, uno specifico corso di laurea in Giurista del Terzo settore nell’ambito della Scuola di Giurisprudenza;

le Parti

1. rilevano che gli obiettivi e le finalità del Comando Regionale e dell’Università di Padova risultano convergenti e rispettosi dei principi fondamentali nei quali operano;
2. individuano nel reciproco apporto la creazione di sinergie utili per la progettazione e lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e didattica in ambito giuridico ed economico;

intendono instaurare un rapporto di collaborazione volto a qualificare ulteriormente il sistema formativo del personale della Guardia di Finanza e a potenziare l’attività di ricerca scientifica e l’offerta didattica dell’Università di Padova nei predetti ambiti, in un quadro di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

***(Oggetto)***

Nel rispetto dei reciproci fini istituzionali, le Parti si impegnano reciprocamente alla collaborazione per:

soddisfare i fabbisogni specifici di formazione universitaria degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, con particolare riferimento alla loro attività nel contesto del Terzo settore e degli enti non lucrativi;

realizzazione di studi, ricerche ed iniziative di formazione nell’ambito di settori scientifico-disciplinari di area giuridica ed economica di comune interesse delle Parti.

**Articolo 2**

**(*Collaborazione nell’ambito delle attività didattiche*)**

Le Parti promuovono l’iscrizione e la frequenza al Corso di laurea in Giurista del Terzo settore attivato presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova, **a decorrere dall’anno accademico 2021/2022,** da parte del personale della Guardia di finanza, in servizio.

A tal fine:

il Comando Regionale agevola, anche attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia di permessi per il diritto allo studio e compatibilmente con le esigenze di servizio, le immatricolazioni del proprio personale al Corso di laurea e la frequenza delle attività didattiche;

il Comando Regionale assicura la costante pubblicizzazione del Corso di laurea e della presente Convenzione presso il proprio personale.

L’Università di Padova consente il riconoscimento dell’attività di servizio del personale della Guardia di finanza, secondo la valutazione del Consiglio del Corso di laurea in Giurista del terzo settore, fino ad un massimo di 12 crediti formativi (CFU) tra quelli previsti per il tirocinio formativo e di orientamento e per le attività formative a libera scelta dello studente;

Resta inteso che il Comando Regionale è estraneo ai rapporti didattici ed economici intercorrenti tra l’Università di Padova e gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza iscritti al Corso di laurea. Parimenti, l’Università rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza che siano propri studenti e il Corpo stesso.

**Articolo 3**

**(*Verifica del riconoscimento crediti*)**

La verifica del riconoscimento previsto all'art. 2 avverrà in seguito all'analisi alle singole domande di riconoscimento presentate entro le scadenze previste dal Calendario Accademico, anche in considerazione dei programmi adottati nei singoli insegnamenti e dell’eventuale obsolescenza dei contenuti formativi.

**Articolo 4**

**(*Attività di formazione e di ricerca scientifica*)**

Le Parti collaborano nella promozione e nello svolgimento di progetti di ricerca scientifica ed in iniziative di formazione, quali convegni, seminari, corsi, giornate di studio e workshop, aventi ad oggetto materie e temi giuridici ed economici di comune interesse.

Il Comando Regionale si rende disponibile, secondo le modalità che saranno di volta in volta concordate con l’Università di Padova, ad assicurare la collaborazione di proprio personale qualificato nelle attività didattiche e di ricerca concordate dalle Parti.

**Articolo 5**

**(*Durata e modifiche*)**

La presente Convenzione ha durata di tre anni accademici (2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata mediante accordo scritto tra le Parti.

Le funzioni del Consiglio di Corso di laurea, sino alla sua istituzione e funzionamento, saranno svolte dal Comitato ordinatore.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta e con un preavviso di almeno centottanta giorni. L’eventuale recesso di una delle Parti non determina per gli studenti iscritti al Corso di laurea in Giurista del Terzo settore la decadenza dai benefici di cui alla presente convenzione per l’intero anno accademico nel quale si è verificato il recesso.

In qualunque momento la Convezione può essere oggetto di modifiche o integrazioni con l’accordo scritto tra le Parti.

Allo scadere del termine previsto dal primo comma del presente articolo o in caso di risoluzione anticipata della Convenzione per qualunque causa, resta fermo l’obbligo delle Parti di portare a compimento i progetti di ricerca e le attività di formazione già concordati ed avviati.

**Articolo 6**

**(*Risorse e oneri finanziari*)**

Per il conseguimento degli obiettivi di collaborazione oggetto della presente Convenzione, entrambe le Parti renderanno disponibili le proprie risorse di personale e di strutture, necessarie alla realizzazione dei progetti e delle iniziative concordate.

L’attuazione della presente Convenzione non prevede oneri finanziari diretti a carico delle Parti. Per l’Università eventuali oneri, anche finanziari, che si rendessero necessari ai fini dell’attuazione della presente convenzione, saranno a carico delle strutture universitarie direttamente coinvolte.

Nel caso di finanziamenti esterni destinati ad iniziative o progetti comuni, le Parti si impegnano a stipulare un accordo per una gestione condivisa dei fondi.

**Articolo 7**

**(*Commissione e protocolli di attuazione*)**

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art. 1 ed al fine di coordinare progetti ed attività comuni, le Parti convengono di costituire una Commissione per l’attuazione della Convenzione, composta da n. 2 membri per il Comando Regionale, individuati dal Comandante regionale Veneto della Guardia di Finanza e da n. 2 membri per l’Università di Padova, individuati uno dal Rettore e uno dal Direttore del Dipartimento di riferimento del Corso di laurea in Giurista del Terzo settore.

**Articolo 8**

**(*Controversie*)**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere relativamente alla validità, efficacia, interpretazione, applicazione e risoluzione della presente Convenzione e ogni altra controversia afferente a essa o ai rapporti dalla stessa nascenti che non possa essere risolta in via amichevole, sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.

**Articolo 9**

**(*Riservatezza, trattamento dei dati personali e proprietà intellettuale*)**

Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati sensibili e notizie o informazioni di carattere riservato acquisiti nel contesto o in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.

Le parti dichiarano di essere informate e acconsentono che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengono trattati nei modi e nei limiti necessari per perseguirne le finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.

Le parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi, nel rispetto delle informative di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicate sulle relative pagine istituzionali. Le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte nella presente convenzione saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati nel rispetto delle norme sopra richiamate. Le parti demanderanno ad eventuali ulteriori atti la definizione degli eventuali altri aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari.

I risultati dell’attività di ricerca condivisa dalle Parti verranno trattati nel rispetto del *Regolamento Brevetti* (DR rep. 1630 del 13.05.2020) e del *Regolamento per le pubblicazioni* (D.R. 1868 del 05.06.1998) dell’Università di Padova, e della normativa vigente in materia.

**Articolo 10**

**(*Promozione e tutela dell’immagine e rapporto con gli organi di informazione*)**

Le Parti dichiarano di impegnarsi a promuovere reciprocamente la loro immagine comune.

L’utilizzo delle denominazioni, dei loghi e di altri segni identificativi dell’Università di Padova e del Comando Regionale nell’ambito di iniziative o attività comuni richiede il consenso esplicito delle Parti.

In particolare, le Parti si impegnano ad assicurare un’azione coordinata dei rispettivi addetti ed uffici stampa e comunicazione per ciò che riguarda la divulgazione mediante gli organi di informazione ed i social-media di notizie che riguardino l’oggetto della presente Convenzione.

**Articolo 11**

**(*Sottoscrizione e imposta di bollo*)**

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, a carico dell’Università (autorizzazione da parte dell’Intendenza di Finanza di Padova prot. n. 4443/91/2T del 20.02.1991).

|  |  |
| --- | --- |
| per**l’Università degli Studi di Padova***F.to digitalmente*IL RETTORE (Prof. Rosario Rizzuto | Per**il Comando Regionale Veneto****della Guardia di Finanza***F.to digitalmente*IL COMANDANTE REGIONALE (Gen. D. Giovanni Mainolfi) |